

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 27-3917

L.R. 34/2004 Programma 2006/2010 per le Attività Produttive - Asse 6: costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e Piano straordinario per l'occupazione. Modifica DGR n. 71 - 483 del 02 agosto 2010 e riattivazione del fondo.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

- con deliberazione n. 40-11444 del 18/05/2009 è stata disposta l'integrazione della misura ANT 2 ("Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese"), prevista nell'ambito dell'Asse 6 ("Interventi anticiclici") del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004); tale integrazione è consistita:

- nell'estensione della operatività del Fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti;
- nella determinazione dell'entità della dotazione finanziaria iniziale del Fondo (quantificata in euro 15.000.000) dedicata a tale tipologia di imprese.

- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12186 del 21/09/2009 si è costituito il Fondo a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti ed è stato approvato il regolamento del suddetto Fondo il cui testo è stato approntato a seguito anche del confronto e del contributo dell'Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale del Piemonte e delle Associazioni Industriali; inoltre si è dato mandato alla Direzione Regionale alle Attività Produttive di adottare gli atti necessari all'attivazione del predetto Fondo, ivi incluso l'eventuale adattamento del regolamento del Fondo qualora si rendesse necessario nella fase di gestione operativa e l'adozione degli impegni di spesa necessari per dare copertura finanziaria alla dotazione iniziale del Fondo ed alle eventuali, successive integrazioni di tale dotazioni.

- il regolamento ha trovato attuazione con la pubblicazione del bando "Modalità di attuazione del Fondo Temporaneo di Garanzia per le grandi imprese di cui L.R. 34/2004 Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi Anticiclici" (di seguito bando) approvato con la determinazione dirigenziale n. 268 del 22/10/2010;

- la Giunta Regionale con successiva deliberazione n. 54-12484 assunta in data 2 novembre 2009 e con specifico riferimento alle operazioni ammissibili a fruire del Fondo di Garanzia previste dall'art. 6 del regolamento e dell'art. 5 del bando accogliendo ulteriori sollecitazioni e indicazioni dell'Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale del Piemonte e le Associazioni Industriali ha provveduto a modificare l'art. 6 del regolamento;

- con D.G.R. n. 2-230 assunta nell'adunanza del 29 giugno 2010 la Giunta Regionale ha approvato il piano per l'occupazione articolato in Assi e Misure.

- in particolare è prevista, nell'ambito dell'Asse IV "Accesso al Credito", la misura IV.3 denominata "Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese". La misura in questione prevede – tra l'altro - una modifica di alcune disposizioni dell'attuale regolamento che ne disciplina il finanziamento ed in particolare:

a) previsione di vincoli di accesso riferiti a riassetti di bilancio pregressi, meno restrittivi;

b) la possibilità di accogliere alcune operazioni non consentite nel bando precedente (le domande presentate da imprese originate da operazioni straordinarie – fusioni, acquisizioni, ecc. – non saranno escluse dai benefici del Fondo di Garanzia).

- con DGR n. 71-483 del 02 agosto 2010 è stato approvato il nuovo regolamento comprendente le modifiche sopra richiamate.

- a far data dal 1° gennaio 2012 non è più in vigore la Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01 in GUUE C 83 del 7 aprile 2009) e s.m.i. (cd Quadro Temporaneo) e pertanto è necessario individuare un'altra base giuridica comunitaria per concedere aiuti sotto forma di garanzie.

Considerato che:

- dagli attori economici del territorio provengono sollecitazioni di riapertura del bando nel minor tempo possibile al fine di prevenire situazioni di crisi che possano coinvolgere grandi imprese;
- i tempi previsti per l'approvazione di un regime di aiuti sotto forma di garanzie a seguito dell'avvio della procedura di notificazione ai sensi dell'art. 108.3.c TFUE non consentono una celere concessione del contributo essendo questo sottoposto alla clausola sospensiva fino alla approvazione del regime da parte della Commissione europea;
- ai fini della riapertura del bando e conseguente pronta concessione del contributo, si rende pertanto necessario individuare la base giuridica comunitaria di concessione dell'aiuto sotto forma di garanzie nel Regolamento (CE) N. 1998/2006, e approvare la nuova disciplina che sostituisce la D.G.R. n. 71-483 del 2/8/2010.

Di dichiarare che gli aiuti previsti nel presente intervento sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento CE. n. 1988/2006 in materia di aiuti di stato di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007.

Tutto quanto premesso e considerato;

visto l'art. 56 dello Statuto;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare la nuova disciplina (allegata alla presente deliberazione) sull'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese secondo quanto previsto dalla misura IV.3 “Più Garanzia, Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese” contenuta nel Piano Straordinario per l'occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010, che sostituisce la D.G.R. n. 71-483 del 2/8/2010;

- di dare mandato alla Direzione regionale Attività Produttive di apportare le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 22/10/2009 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 294 del 03/11/2010, nonché di procedere alla riattivazione e alla riapertura del bando stesso ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006;

- di dichiarare che gli aiuti previsti nel presente intervento sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE. n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese per l’Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISCIPLINA

SUL

FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE

(Asse VI-misura ANT 2 del “Programma pluriennale di intervento 2006/2010 ” l.r.n.34/7/2004)

Disciplina

La Regione Piemonte adotta la presente Disciplina ai fini di istituire il “Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese” gestito da Finpiemonte S.p.A.

1. Finalità

La concessione di garanzie sui prestiti alle grandi imprese è intrapresa dalla Regione Piemonte tramite la gestione di Finpiemonte S.p.A. come misura temporanea e straordinaria ai fini di temperare gli effetti della nota crisi economica mondiale in corso.

L'obiettivo di tali garanzie è sostenere la continuità di concessione di crediti bancari alle grandi imprese che presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee, determinate:

- a) da eventi che comportano una temporanea, seppur rilevante, conseguenza negativa sull'attività produttiva, con conseguente riduzione o sospensione della produzione quali, a solo titolo esemplificativo, mancati o ritardati pagamenti di forniture già effettuate, calamità naturali, incidenti nel ciclo produttivo, incendi e simili,
- e

- b) dalla necessità di finanziare (o sbloccare finanziamenti per) approvvigionamenti necessari all'adempimento di contratti già conclusi.

Gli eventi imprevisti dovranno essersi verificati nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione del Bando.

Le problematiche affrontate dall'impresa non devono essere causate da una persistente tendenza negativa relativa a dei sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà (quali, ad esempio, il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività) ma devono essere riconducibili a circostanze eccezionali da valutare caso per caso nei limiti e con i criteri di cui sopra come meglio definiti nel Bando.

2. Costituzione del fondo e massimo rischio di garanzia (montante di garanzia)

E' costituito un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 15.000.000 euro. La somma delle garanzie concesse dal fondo non potrà eccedere il multiplo di 5 volte la sua dotazione. Tale dotazione è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nelle due precedenti finestre della Misura.

3. Durata delle garanzie.

La durata massima delle garanzie concesse è fissata in 36 mesi.

4. Bando pubblico

La garanzia è concessa alle imprese che risponderanno al Bando Pubblico di attuazione della presente Disciplina.

5. Imprese beneficiarie

Può proporre domanda e rispondere al Bando Pubblico l'impresa che:

- a) non è classificabile come PMI, quest'ultima individuata dalla definizione di cui all'art. 2, comma 1, n. 7) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 che rinvia all'Allegato 1 del medesimo regolamento comunitario;
- b) non supera la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo;
- c) occupa almeno il 70 per cento degli addetti in unità locali del Piemonte;
- d) è attiva in uno dei settori esplicitati con riferimento ai codici ATECO 2007 nell'allegato I alla presente Disciplina, esercitandovi l'attività prevalente;
- e) non è in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell'1.10.2004);
- f) ha riportato un risultato operativo positivo o un utile netto di bilancio in almeno due su tre degli esercizi degli ultimi 3 esercizi;
- g) è in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.

Il possesso dei requisiti è autocertificato al momento della domanda dal Legale Rappresentante. Le informazioni economiche e finanziarie necessarie per la verifica dei requisiti di cui sopra sono certificate dal Presidente del Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio.

Potrà, altresì, proporre domanda l'impresa che ha promosso, che ha in corso o che è il risultato di un'operazione straordinaria, che ha coinvolto il capitale proprio e gli azionisti e che ha riguardato almeno una unità locale sita in Piemonte.

In questi casi, l'impresa proponente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere classificabile come PMI, quest'ultima individuata dalla definizione di cui all'art. 2, comma 1, n. 7) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 che rinvia all'Allegato 1 del medesimo regolamento comunitario;
- b) non superare la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni;
- c) a seguito dell'operazione straordinaria, conservare:
 - almeno il 70 per cento degli addetti precedentemente occupati nelle unità locali del Piemonte;
 - almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte;
- d) con riferimento alle unità locali presenti nella Regione Piemonte, essere attiva in uno dei settori esplicitati con riferimento ai codici ATECO 2007 nell'allegato I alla presente Disciplina, esercitandovi l'attività prevalente. Tale condizione dovrà necessariamente trovare riscontro nelle informazioni desumibili dalla Visura Camerale dell'impresa;
- e) non essere in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell'1.10.2004).

Il possesso dei requisiti, riferiti all'impresa richiedente l'agevolazione, è autocertificato al momento della presentazione della domanda dal Legale Rappresentante.

Nel caso di operazioni straordinarie non ancora perfezionate al momento della presentazione della domanda, l'eventuale emissione della garanzia sarà sospesa in attesa della conclusione

dell'operazione straordinaria, che dovrà comunque perfezionarsi entro un termine congruo dalla data di approvazione del Comitato di Valutazione.

6. Operazioni per le quali può essere concessa la garanzia

La garanzia può esclusivamente essere disposta per:

- a) la concessione di nuovi finanziamenti all'impresa di durata massima 36 mesi a condizione che la Banca erogante sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 c.c.;
- b) una nuova articolazione delle linee di credito concessi all'impresa, a condizione che l'ammontare totale dei crediti sia almeno pari al totale delle linee di credito ante nuova articolazione, maggiorato del trenta per cento.

I nuovi finanziamenti garantibili di cui alle lettere a) e b) possono godere di un periodo di preammortamento non superiore alla metà della durata del finanziamento stesso.

In tutti i casi di cui sopra (lettere a e b), la revoca delle linee di credito operata nei primi 180 giorni di validità della garanzia ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla Regione sul totale dei finanziamenti revocati.

7. Limite e percentuale di garanzia

La garanzia può essere concessa, al massimo, per l'80% del finanziamento nuovo o ristrutturato. La parte garantita del prestito sotteso concesso non può superare 1.500.000 euro per impresa.

Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di 1,5 milioni è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo. Il rimborso parziale del prestito comporta una paritetica proporzionale riduzione della garanzia. La garanzia regionale riguarda sempre e in ogni caso il capitale preso a prestito e non si estende a interesse e altri oneri addebitabili all'impresa.

8. Corrispettivo della garanzia e modalità di concessione dell'aiuto.

Finpiemonte S.p.A. non intende esigere corrispettivo alcuno per la prestazione della garanzia.

In ogni caso, anche per quanto non riportato nella presente Disciplina e fatta salva una maggiore esplicitazione nell'emanando Bando, la concessione dell'aiuto di Stato qui sotteso avverrà ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»)» pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006.

9. Operazioni per le quali non può essere concessa la garanzia

Ai sensi della normativa comunitaria citata all'articolo precedente la garanzia non può essere concessa:

- a) ad imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹
- b) ad imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:
 - quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di

¹ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3. Si segnala altresì l'emanazione del Regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

- cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;
- d) ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) per aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - f) ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002² [NB: ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24];
 - g) per aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - h) ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà³.

10. Durata della garanzia

La garanzia regionale scadrà inderogabilmente trascorsi 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo di questi. In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte S.p.A. In caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° originario mese, Finpiemonte S.p.A. può chiedere un corrispettivo di mercato per l'estensione di durata della garanzia.

11. Tipo di garanzia

Finpiemonte S.p.A. concederà questa garanzia rinunciando al beneficio della preventiva escussione dell'impresa. In caso di inadempimento dell'impresa, Finpiemonte S.p.A. onorerà l'impegno a pagare a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il prestito, fatto salvo il caso in cui la banca si sia resa responsabile delle mancate comunicazioni di cui al successivo articolo 15, punti c) e d).

12. Comitato di Valutazione

Per la valutazione delle domande presentate ai sensi della presente Disciplina è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un Comitato Tecnico di Valutazione, composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie ovvero dirigenti/funzionari della società e/o della Regione Piemonte. Fanno parte del Comitato due rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. con funzioni di Presidente e di Segretario. I compensi del Comitato sono disposti con la delibera di nomina. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni di metà più uno dei suoi membri. Il Comitato si scioglie con il completo impegno del montante di garanzia e comunque entro dodici mesi dalla data di questa Disciplina.

13. Organi del Comitato di valutazione.

Sono organi del Comitato Tecnico di Valutazione il Presidente e il Segretario:

- a) Il Presidente fissa il calendario e l'ordine dei lavori; esprime il voto prevalente, in caso di parità.
- b) Il Segretario redige i verbali delle riunioni e assiste il Comitato nella raccolta dei materiali istruttori e redige gli atti e le delibere.

² In GUCE L 205 del 2.08.2002.

³ In GUUE C 244 dell' 1.10.2004.

14. Compiti del Comitato

Il Comitato:

- a) accerta, sulla base della dotazione ricevuta dalla Regione, il montante di cui all'art. 2;
- b) verifica le domande pervenute, chiede alle imprese le ulteriori informazioni e convoca quando necessario i rappresentanti dell'impresa per i chiarimenti che ritiene necessari;
- c) giudica l'ammissibilità delle domande proposte dalle imprese;
- d) approva o respinge a maggioranza le istanze pervenute e giudicate ammissibili (in caso di parità, prevale il voto del Presidente). Il Comitato può altresì approvare le domande parzialmente, ovvero riducendo la percentuale di garanzia ovvero può approvarle condizionatamente.

15. Ruoli e obblighi delle banche e delle imprese

- a) Le garanzie hanno effetto unicamente nei confronti delle banche che aderiscono alle condizioni di concessione e di validità delle garanzie di cui alla presente Disciplina.
- b) Alle riunioni del Comitato Tecnico di Valutazione potranno essere invitati esponenti delle Banche controparti delle pratiche di credito per cui le imprese hanno fatto domanda di garanzia regionale. In tal caso essi parteciperanno senza voto deliberativo.
- c) Le Banche comunicano, entro 30 giorni, a Finpiemonte S.p.A. eventuali ritardi nel pagamento di rate di prestiti e o di interessi, protesti, pignoramenti notificati ed altri provvedimenti che le siano notificati relativamente alle imprese garantite.
- d) Le Banche comunicano, entro 30 giorni, a Finpiemonte S.p.A. le revoche dei finanziamenti garantiti, ancorché non accompagnate dalla richiesta di escussione della garanzia prestata dalla Regione.
- e) In caso di inadempimento dell'impresa e prima dell'escussione della garanzia regionale, la Banca si fa carico nell'interesse proprio e del garante dell'attività di recupero dei crediti in default e può transare con le controparti (saldi e stralci) solo qualora le percentuali di saldo e stralcio si applichino uniformemente all'intera esposizione debitoria senza differenze tra le diverse operazioni finanziarie.
- f) le imprese si impegnano a postergare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dalla Regione.

16. Attivazione della garanzia.

La garanzia è attivata dalla richiesta scritta di escussione della banca, che potrà essere effettuata non prima di 60 giorni dalla data dell'insolvenza. Dalla richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo.

17. Recupero

Competeranno al gestore Finpiemonte S.p.A. le eventuali azioni di salvaguardia dell'integrità del Fondo regionale comprensive delle azioni di recupero.

Allegato 1

Codici attività ATECO 2007 ammissibili

CODICI AMMESSI AL FONDO GRANDI IMPRESE	
Codice Ateco 2007	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13	INDUSTRIE TESSILI
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	METALLURGIA
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONOMICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32.1	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.5	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI